N. **4053-4307-5530-5995-6040-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIRO, COLUCCI, D'AMATO CARLO, BREDA

Presentata il 27 giugno 1989

Norme per regolamentare la pubblicità elettorale

d'iniziativa del deputato BRUNO ANTONIO

Presentata il 26 ottobre 1989

Controllo delle spese elettorali dei partiti e dei candidati

d'iniziativa del deputato LEONI

Presentata il 13 marzo 1991

Modifiche e integrazioni alle disposizioni penali recate dalla normativa in materia elettorale

NOTA: Testo approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio ed interni) il 20 dicembre 1991. In pari data la Commissione ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VELTRONI, VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA, BARBIERI, PACETTI, STEFANINI, FERRARA

Presentata il 2 ottobre 1991

—

Nuove norme in materia di svolgimento della campagna elettorale

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATTARELLA, AGRUSTI, AIARDI, AMALFITANO, ANSELMI, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZOLINI, BALESTRACCI, BERTOLI, BIANCHINI, BORRA, BOTTA, BRUNI FRANCESCO, BUONOCORE, CARELLI, CARRUS, CASATI, CASINI PIER FERDINANDO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CASTRUCCI, CHIRIANO, CILIBERTI, CORSI, COSTA SILVIA, D'AIMMO, D'ANGELO, DAL CASTELLO, FARAGUTI, FOSCHI, FRACANZANI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, GALLI, GEI, GELPI, GOTTARDO, GREGORELLI, GRILLO, LEONE, MANCINI VINCENZO, MARTINI, MARTUSCELLI, MATULLI, MAZZUCONI, MELELEO, MENSORIO, MENSURATI, MERLONI, NAPOLI, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PICCIRILLO, PICCOLI, PORTATADINO, RABINO, RADI, RAVASIO, RIGHI, RINALDI, RIVERA, ROCELLI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO FRANCO, RUSSO GIUSEPPE, SANESE, SANGALLI, SANTUZ, SANZA, SAPIENZA, SERRA GIUSEPPE, SILVESTRI, SINESIO, SPINA, STEGAGNINI, TASSONE, TEALDI, TESINI, TORCHIO, TRAVAGLINI, VAIRO, VISCARDI, VITI, VOLPONI, ZAMPIERI, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 18 ottobre 1991

—

Misure urgenti per la disciplina della propaganda elettorale con riferimento al sistema delle telecomunicazioni di massa

---

(Relatore: **Silvano LABRIOLA**)

TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

—

Norme per la disciplina ed il contenimento delle spese per la campagna elettorale per le elezioni politiche.

ART. 1.

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato all'elezione del Parlamento non possono superare l'ammontare di lire 75 milioni per le circoscrizioni della Camera dei deputati cui siano assegnati fino a 10 seggi; di lire 100 milioni per il Senato della Repubblica e per le circoscrizioni della Camera dei deputati cui siano assegnati da 11 a 20 seggi e di lire 150 milioni per le circoscrizioni della Camera dei deputati cui siano assegnati oltre 20 seggi.

ART. 2.

1. Il candidato all'elezione al Parlamento è tenuto a dichiarare e documentare le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

ART. 3.

1. È vietata ogni forma di contribuzione sulla quale non vi sia documentazione e pubblicità.

ART. 4.

1. La dichiarazione di cui all'articolo 2, redatta su apposito modulo predisposto dal Parlamento, deve essere depositata,

con la relativa documentazione, entro sessanta giorni dalla conclusione della campagna elettorale presso la cancelleria dell'Ufficio elettorale competente. La dichiarazione e la relativa documentazione sono pubbliche.

ART. 5.

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 ovvero la mancata pubblicità delle contribuzioni ricevute comportano la pena della reclusione di un giorno e la interdizione dai pubblici uffici per un periodo di cinque anni.

ART. 6.

1. Dal trentesimo al secondo giorno precedenti il giorno della votazione per le elezioni politiche, gli editori di giornali e periodici ed i concessionari privati esercenti attività di diffusione radiotelevisiva in ambito nazionale o locale, i quali intendono diffondere a mezzo stampa e trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale, devono riconoscere a tutti i partiti o gruppi politici partecipanti alle consultazioni l'accesso a trasmissioni o spazi di propaganda elettorale in condizione di parità tra loro, secondo regole e tempi definiti in appositi regolamenti emanati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria e dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Tali regole devono in ogni caso garantire medesimi modi, tempi e spazi di accesso, sulle medesime edizioni o fasce orarie, nonché pari condizioni economiche per tutti i partiti o gruppi politici interessati.

2. Nel corso delle campagne elettorali per le elezioni politiche la presenza dei candidati o rappresentanti dei partiti e dei membri del Governo deve essere limitata. nelle trasmissioni informative o di

intrattenimento, alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

3. A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito nazionale o locale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati.

4. In ogni caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo e dei regolamenti di cui al comma 1, si applicano le norme dell'articolo 31, commi da 1 a 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 7.

1 Salvo quanto disposto dalla legge 5 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni, e al di fuori dei modi, degli spazi e dei tempi di cui all'articolo 6, dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, è vietato svolgere propaganda elettorale per il voto di preferenza a singoli candidati, a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali, giornali murali, inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, *spot* pubblicitari e trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1 i comunicati che annuncino dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati, anche con l'indicazione dei candidati alle elezioni.

ART. 8.

1. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il committente responsabile.

2. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva

nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

3. Chiunque contravviene alle norme dell'articolo 7 e del comma 1 del presente articolo è punito, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 500 mila a lire 100 milioni.

ART. 9.

1. Al quinto comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le candidate coniugate o vedove non riconiugate possono aggiungere al proprio cognome quello del marito ovvero indicare in via esclusiva il solo cognome del marito ».

ART. 10.

1. Al quarto comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le candidate coniugate o vedove non riconiugate possono aggiungere al proprio cognome quello del marito ovvero indicare in via esclusiva il solo cognome del marito ».

ART. 11.

1. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 24 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4) trasmette immediatamente alla prefettura del capoluogo del collegio le

liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5) ».

N. 4053

—

ART. 1.

(Disciplina generale dei contenuti della propaganda elettorale).

1. La propaganda elettorale deve essere veritiera e corretta ed evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore gli elettori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità intenzionali o esagerazioni della realtà.

2. Terminologia, citazioni e menzioni di fatti e dati statistici devono essere appropriate, autentiche e controllabili ed essere usate in modo corretto, evitando forme in qualunque modo suggestive.

3. Chiunque cura e si avvale della propaganda elettorale deve essere in grado di dimostrare la veridicità e la correttezza dei fatti, dei dati, delle dichiarazioni e descrizioni in essa esposti.

4. La propaganda elettorale deve essere sempre riconoscibile come tale. Nei mezzi e nei luoghi in cui, oltre alla propaganda elettorale, sono esposte al pubblico informazioni di altro genere, la propaganda elettorale, nei medesimi mezzi e luoghi inserita, deve risultare chiaramente distinta per il tramite di accorgimenti idonei.

5. La propaganda elettorale deve evitare ogni forma di sfruttamento della credulità e, salvo ragioni fondate e dimostrabili, della paura. Essa non deve, altresì, contenere affermazioni di violenza fisica e morale, istigazioni al sovvertimento violento delle istituzioni o al rovesciamento dei valori costituzionali, incitamento a pratiche o metodi in qualunque modo antidemocratici. La propaganda elettorale non deve, in particolare, offendere le convinzioni religiose dei cittadini.

6. Nello svolgimento della propaganda elettorale deve essere evitata qualsiasi forma idonea a creare confusione nell'elettore. In particolare, deve essere evitata ogni forma di denigrazione altrui.

ART. 2.

(Disciplina dei contenuti della propaganda elettorale personale).

1. Almeno un quinto dello spazio o del tempo di ciascun messaggio di propaganda elettorale deve esporre le informazioni relative alle attività, professionali e politiche, ed al *curriculum* del candidato. In particolare, qualora il candidato sia membro in carica di uno dei due rami del Parlamento, deve essere comunicato al pubblico, con riferimento all'ultima legislatura: il numero di votazioni, in assoluto e in percentuale sul totale delle votazioni effettuate nella Camera di appartenenza, cui il candidato ha preso parte, come risultano dalle statistiche parlamentari; il numero di proposte di legge e di atti di controllo e di indirizzo di cui sia stato primo firmatario; se ricopra altre cariche di natura pubblica e quali.

N. 4307

ART. 1.

1. È istituito presso gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica un comitato di garanti per la rilevazione delle spese elettorali dei partiti e dei candidati alle elezioni politiche e amministrative.

ART. 2.

1. I bilanci dei singoli partiti e le quote di finanziamento a loro rispettivamente spettanti sono posti a confronto con i risultati della rilevazione compiuta dal Comitato dei garanti, al fine di controllarne la veridicità.

N. 5530

ART. 1.

1. L'articolo 97 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 97. – 1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a 5 anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 113 ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 97 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:

« ART. 97-*bis*. – 1. Chiunque, con artifizi o raggiri, o con notizie da lui conosciute false, ovvero con qualunque mezzo atto a diminuire la libertà degli elettori, induce taluno nell'errore di firmare a sua insaputa una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 113.

2. Qualora l'artifizio o il raggiro avvenga pubblicamente, le pene sono aumentate di un terzo ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 97-*bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:

« ART. 97-*ter*. – 1. Chiunque falsifica firme di cittadini, ovvero utilizza o cede elenchi di firme di cittadini apposte per petizioni o richieste di varia natura indirizzate alle pubbliche autorità o a soggetti privati, per farne autenticare le sottoscrizioni, allo scopo di presentare e sottoscrivere una lista elettorale, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni e con la multa da lire 1.200.000 a lire 8.000.000, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 113 ».

ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 87 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a 5 anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 102 ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 87 del testo unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto il seguente:

« ART. 87-*bis*. – 1. Chiunque, con artifizi o raggiri, o con notizie da lui conosciute false, ovvero con qualunque mezzo atto a diminuire la libertà degli elettori, induce taluno nell'errore di firmare a sua insaputa una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal formare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 102.

2. Qualora l'artifizio o il raggiro avvenga pubblicamente, le pene sono aumentate di un terzo ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 87-*bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto il seguente:

« ART. 87-*ter*. – 1. Chiunque falsifica firme di cittadini, ovvero utilizza o cede elenchi di firme di cittadini apposte per petizioni o richieste di varia natura indirizzate alle pubbliche autorità o a soggetti privati, per farne autenticare le sottoscrizioni, allo scopo di presentare e sottoscrivere una lista elettorale, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni e con la multa da lire 1.200.000 a lire 8.000.000, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 102 ».

ART. 7.

1. All'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Qualora la raccolta di firme di cui al primo comma, avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico, è fatto obbligo ai promotori di segnalare nel punto di raccolta con un cartello avente dimensioni non inferiori a centimetri 100 per centimetri 70 che trattasi di raccolta di firme per la sottoscrizione di una lista elettorale.

In mancanza degli adempimenti di cui al precedente comma, l'autorità di pubblica sicurezza provvede a revocare le autorizzazioni amministrative e al sequestro del materiale.

È vietata la contemporanea raccolta di firme di petizioni o proposte di legge di iniziativa popolare e di sottoscrizioni di liste elettorali ».

ART. 8.

1. Il termine per la prescrizione di reati elettorali è di cinque anni dal verificarsi del fatto.

2. Qualora nei confronti di promotori di sottoscrizioni per la presentazione di liste elettorali sia stata pronunciata una condanna ai sensi degli articoli 113 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e il numero di sottoscrizioni raccolte difformemente dalla lista sia stato determinante per l'ammissione alle elezioni e la lista abbia ottenuto uno o più seggi in un collegio elettorale, qualsiasi cittadino elettore o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre avanti le apposite sezioni del tribunale amministrativo regionale, richiesta per la pronuncia giudiziale della decadenza della lista, entro sessanta giorni dalla data del deposito della sentenza.

3. Per la copertura dei seggi vacanti si applica la norma del sesto comma dell'articolo 72 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

N. 5995

ART. 1.

1. Nei periodi precedenti le elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative nonché le consultazioni referendarie, i concessionari privati esercenti attività di diffusione radiotelevisiva in ambito nazionale o locale, i quali intendono trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale, devono riconoscere a tutti i partiti o gruppi politici partecipanti alle consultazioni l'accesso a trasmissioni elettorali o a qualsiasi altro spazio di pubblicità elettorale in condizione di parità tra loro, secondo regole e tempi definiti in un regolamento emanato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Garante. Tali regole devono in ogni caso garantire medesime fasce orarie, nonché pari condizioni economiche per tutti i partiti e le forze politiche interessate. L'accesso a trasmissioni elettorali o a qualsiasi altro spazio di pubblicità elettorale, diffusi da concessionari nazionali o da concessionari locali che mediante interconnessione trasmettano programmi in oltre dodici bacini di utenza, è gratuito.

2. A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito nazionale o locale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati.

3. Nel corso delle campagne elettorali di cui al comma 1, la presenza dei candidati o rappresentanti dei partiti e dei membri del Governo deve essere limitata, nelle trasmissioni informative o di intrattenimento, alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4. In ogni caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge si applica l'articolo 31, commi 1 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 2.

1. Le spese per la campagna elettorale dei candidati all'elezione del Parlamento non possono superare l'ammontare di dodici mensilità dell'indennità parlamentare.

2. I candidati all'elezione al Parlamento sono tenuti a dichiarare e documentare le spese sostenute per la campagna elettorale e le fonti di finanziamento cui sono ricorsi per far fronte a tali spese.

3. Le spese documentate sono deducibili dal reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

4. La regolarità della dichiarazione delle spese sostenute deve essere sottoscritta da due professionisti iscritti all'albo dei revisori dei conti. La dichiarazione deve essere depositata, entro sessanta giorni dalla conclusione della campagna elettorale, nella cancelleria del tribunale competente per territorio, ove ogni cittadino può prenderne visione.

5. La falsità della dichiarazione è punita con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica ai revisori che hanno sottoscritto le dichiarazioni, alla condanna segue la sospensione dell'esercizio della professione da due a quattro anni.

N. 6040

—

ART. 1.

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, delle elezioni politiche, delle elezioni regionali e amministrative, dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, è vietato svolgere propaganda elettorale per il voto di preferenza dei singoli candidati, a mezzo di manifesti murali, stampati murali, giornali murali, di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, *spot* pubblicitari e trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. Non rientra nel divieto di cui al comma 1 la partecipazione a dibattiti, convegni, conferenze che siano trasmessi da emittenti radiotelevisive o riportati, parzialmente o per intero, dalla stampa.

3. Non rientra, altresì, nel divieto di cui al comma 1, l'indicazione del nominativo di candidati alle elezioni di cui al comma 1 in comunicati che annuncino dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati.

ART. 2.

1. La disciplina prevista dall'articolo 1 non si applica nelle elezioni con il sistema uninominale. Anche in tali elezioni la propaganda elettorale è, comunque, svolta con riferimento alle indicazioni programmatiche del partito o del gruppo cui i candidati si collegano.

ART. 3.

1. Chiunque contravviene alle norme dell'articolo 1 è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 500.000 a lire 10.000.000.

ART. 4.

1. Ferma restando l'applicazione della sanzione penale, qualora lo svolgimento della propaganda elettorale vietata ai sensi dell'articolo 1 sia stata effettuata a mezzo di radio o di televisione, il garante per la radiodiffusione e l'editoria delibera la sospensione dell'efficacia della concessione per un periodo da cinque a quindici giorni.

2. Nel caso di recidiva nelle stesse violazioni il garante può proporre al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la revoca della concessione.